


Comune di Cinisello Balsamo

**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**



**APPROVATO CON ATTI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 19/03/2015 E N. 14
DEL 23/03/2015, ESECUTIVI AI SENSI DI LEGGE.**

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	3
Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI.....	3
Articolo 3 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	3
Articolo 4 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	4
Articolo 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	4
Articolo 6 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	5
Articolo 7 - INTERVENTI DA FINANZIARE.....	5
Articolo 8 - VERSAMENTI.....	5
Articolo 9 - OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA.....	6
Articolo 10 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO.....	6
Articolo 11 - SANZIONI.....	7
Articolo 12 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	7
Articolo 13 - RIMBORSI.....	7
Articolo 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	8
Articolo 15 - CONTENZIOSO.....	8
Articolo 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8

Articolo 1
OGGETTO E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. **Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 23 marzo 2015, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, pertanto il pagamento dell'imposta di soggiorno è efficace dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore delle relative disposizioni tributarie.**
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo, come individuate e definite dalla Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15, in materia di turismo.

Articolo 2
SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui agli articoli 21 e seguenti della predetta Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Soggetto responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta al Comune di Cinisello Balsamo è il gestore della struttura ricettiva presso cui sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Cinisello Balsamo.

Articolo 3
MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale nel presente Regolamento.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta è dovuta fino ad un numero massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, sono applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo minimo fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 0,49.
6. A tutte le altre strutture ricettive non soggette a classificazione comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa.

Articolo 4 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) **i minori;**
 - b) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di due e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della **città metropolitana** di Milano, saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
 - c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della **città metropolitana** di Milano ed i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di due per paziente;
 - d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
 - e) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venti partecipanti.

Articolo 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale

documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Cinisello Balsamo.

Articolo 6 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cinisello Balsamo sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.
2. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori turistici dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Articolo 7 INTERVENTI DA FINANZIARE

1. Per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, l'Amministrazione Comunale si impegna a finanziare quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed in tema di interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali, sintetizzabili nel seguente elenco non esaustivo:
 - **Interventi di promozione del sistema dei parchi e dei musei;**
 - Eventi promozionali che favoriscano i flussi turistici;
 - Progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti d'eccellenza anche in ambito intercomunale;
 - Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, urbani ed ambientali rilevanti per l'attrazione turistica;
 - Cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli Enti locali;
 - Interventi per il superamento delle barriere architettoniche di ostacolo alla fruizione dei servizi turistici.

Articolo 8 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento dell'imposta di soggiorno dovuta al Comune di Cinisello Balsamo entro il sedicesimo giorno successivo a ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul conto corrente bancario intestato al Comune di Cinisello Balsamo, in contanti e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia presso gli sportelli della banca tesoriera;
 - b) mediante bonifico bancario;
 - c) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale anche mediante l'istituzione di un portale dei pagamenti.

2. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha quindi l'obbligo di richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante numero e identità dei soggetti soggiornanti, compresi i relativi codici fiscali, la durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

Articolo 9 OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. Entro il termine stabilito per il versamento, i gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Cinisello Balsamo, anche nei casi di esenzione, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato, con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese.

2. Le attestazioni di cui alle fattispecie indicate negli articoli 4, e 8, comma 2, devono essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione Comunale. In caso di rifiuto opposto dal soggetto passivo alla compilazione della singola attestazione di cui al precedente periodo, il gestore assolve l'obbligo tramite presentazione di apposita autocertificazione.

3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, anche in conformità al D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 , ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10
DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Cinisello Balsamo effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11
SANZIONI

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, commessi dal soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per le violazioni da parte dei gestori delle strutture ricettive comportanti l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 9, la violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'articolo 6, comma 1, la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti e la mancata restituzione di questionari compilati, di cui all'articolo 10, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13
RIMBORSI

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2954 Cod. Civ., il rimborso delle somme, versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ad euro 16,53 (sedici/53).
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Articolo 15
CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, **il primo versamento dell'imposta e la prima dichiarazione devono essere effettuati entro il 16 luglio 2015.**
2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nonché dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, anche in via telematica, per la pubblicazione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.
3. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed il Regolamento medesimo si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.